



Città di Foggia

PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE

nr. 65 del 11/08/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente art. 54 D.Lgs. 267/2000 per situazione di pericolo di tre locali abitativi, ubicati all'interno dell'immobile sito in Foggia Via Ten. Col. Attilio Muscio civ. 2 ex distretto militare piano primo, corridoio a sinistra

IL SINDACO

VISTA la relazione del sopralluogo esperito in data 07/08/2020 redatta dai tecnici comunali del LL.PP. del servizio de lavori pubblici nelle persone Arc. MORRA E. Tina, geom. D'Orta Pio Francesco e geom. Maffei Vincenzo, ad oggetto "sopralluogo ex distretto militare" ubicato in Via Ten. Col. Attilio Muscio civ. 2. nella quale si inibisce l'uso dei tre locali di detto compendio edilizio, ubicati al piano primo, corridoio a sinistra della rampa di scale di accesso;

RITENUTO doversi adottare i necessari ed indispensabili provvedimenti al fine di scongiurare tutte le situazioni di pericolo a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

VALUTATA la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare i rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità dei cittadini, come previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 54 del d. Lgs. 267/2000

VISTO altresì l'art. 24 dello Statuto del Comune di Foggia

ORDINA

per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, agli occupanti delle unità immobiliari sopra specificate, i cui dati sono contenuti nell'allegato A) in ottemperanza alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'immediato sgombero delle medesime unità immobiliari sopra specificate ed il contestuale divieto di utilizzo, per qualsiasi motivo, fino all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza degli immobili.

DISPONE

1) di notificare la presente ordinanza ai soggetti meglio generalizzati nell'allegato A) che

costituisce parte integrante del presente provvedimento, non soggetto a pubblicazione, in ottemperanza alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, **a cura del Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;**

- 2) di incaricare il Corpo di Polizia Locale di verificare e vigilare sulla immediata esecuzione della presente ordinanza;
- 3) che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Foggia, la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Foggia e sia immediatamente eseguita.

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n°241/1990 e s.m.i., l'Amministrazione competente è il Comune di Foggia - Ufficio Protezione Civile, che ha curato l'istruttoria del presente provvedimento;
che gli atti istruttori che hanno portato all'adozione del presente atto sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso il ridetto ufficio comunale;
che ciascun interessato può presentare memorie scritte ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso.

È ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione oppure - in via alternativa - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni a decorrere dalla avvenuta notificazione.

La presente ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa al Comando di Polizia Locale.

È altresì inviata per conoscenza a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Questura - Ufficio di Gabinetto;
- Comando Provinciale Carabinieri - Foggia;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza - Foggia;
- Servizio Emergenza 118;

IL SINDACO

Franco Landella